



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I - II - IV

CIRCOLARE N.16

Allegati: 2

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i Ministeri

e, p.c.

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2016.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

1. Premessa

La presente Circolare ha come oggetto la calendarizzazione degli adempimenti e dei conseguenti flussi informatici relativi alla predisposizione dell'Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e la revisione del budget per il medesimo anno. Si forniscono a seguire le istruzioni per la compilazione delle proposte e il connesso calendario degli adempimenti, relativi a tutti i documenti contabili (finanziari ed economici) relativi all'Assestamento del bilancio di previsione 2016.

2. Proposte per l'Assestamento 2016

2.1 Il provvedimento legislativo di assestamento, in base alla vigente legislazione, dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ciò premesso, nelle more della pubblicazione, ormai prossima, del decreto legislativo per la riforma della struttura del bilancio (ai sensi dell'art. 40 della legge 196/2009) e del decreto legislativo per il rafforzamento del bilancio di cassa (ai sensi dell'art. 42 della legge 196/2009) nonché della presentazione del disegno di legge per

l'attuazione dell'articolo 15 della legge 243/2012, le proposte di assestamento continueranno, per il corrente esercizio, ad essere avanzate con le consuete modalità dalle Amministrazioni proponenti in funzione dei Programmi quali unità di voto parlamentari (art. 21 della citata legge n. 196), a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa, attraverso la scheda "proposte assestamento 2016".

Per quanto concerne i dati contabili le schede in questione riportano, come di consueto, le previsioni della legge di bilancio, le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della produzione delle schede stesse nonché quelle da proporre con il provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le "proposte di assestamento" in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGI). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede "proposte assestamento" a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione, programma e macroaggregato.

Le proposte delle Amministrazioni dovranno riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);
- b) la previsione di cassa (Cs).

2.2 Dal lato delle **entrate**, le previsioni di competenza e di cassa vanno assestate tenendo conto delle previsioni delle principali variabili macroeconomiche fornite nel richiamato Documento di economia e finanza e della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.3 Per la formazione delle **previsioni assestate di spesa**, in linea generale, si richiama la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al comma 3 del richiamato art. 33 della legge n. 196, il quale prevede che con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, con le modalità indicate dall'art. 23, comma 3, della medesima legge n. 196.

Quest'ultima norma offre la possibilità di rimodulare in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi e al fabbisogno, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Con il decreto-legge n. 192 del 2014 (art. 10, comma 11) è stata prorogata a tutto il 2016 la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a Missioni di spesa diverse, stabilita originariamente dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le sue modalità di esercizio sono le stesse di quelle di cui al richiamato articolo 33.

Tali meccanismi di flessibilità, in aggiunta a quelli previsti in ambito gestionale dalla circolare RGS n. 17 del 2011 e dall'art. 17, comma 29, della legge n. 209 del 2015, possono essere utilizzati dalle Amministrazioni anche al fine di evitare la formazione di

debiti fuori bilancio e consentire il rispetto della direttiva UE in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Come nel decorso esercizio, le proposte di rimodulazione che trovano compensazione all'interno di uno stesso CDR dovranno essere formulate direttamente su SICOGE, utilizzando le apposite funzionalità.

Invece, eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra CDR differenti dovranno essere formulate utilizzando i file excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati files sono predisposti per "Missione" e "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio per il tramite dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento e alla formulazione delle proposte medesime organizzate per "Missione" e "Programma".

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rqs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".

Per quanto riguarda i concetti di risorse rimodulabili, risorse non rimodulabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'art. 21 della più volte richiamata legge n. 196 del 2009.

A seguire, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.3.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le *spese di personale* aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti;

(c) proporre incrementi di stanziamenti di spesa dei vari Programmi solo se accompagnati da corrispondenti riduzioni di altri Programmi.

In particolare, poi, si ritiene utile precisare i limiti che dovranno essere rispettati ai fini della rimodulazione delle risorse da proporre con l'assestamento.

- Sarà possibile assentire compensazioni di maggiori spese rimodulabili a carico di spese non rimodulabili solo previa verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato che ne valuterà la percorribilità ai fini della neutralità sui saldi di finanza pubblica.
- E' precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

2.3.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta l'assoluta necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni di cassa alle effettive capacità di spesa, in coerenza con il piano finanziario dei pagamenti o crono-programma, da disporre ai sensi dall'articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 nonché dall'articolo 6,

comma 11-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, secondo le relative Circolari RGS applicative nn. 1 e 28 del 2013.

Per quanto riguarda la valutazione della suddetta capacità di spesa, le Amministrazioni dovranno valutare ciascun impegno assunto, o che si prevede di assumere, per qualsiasi tipologia di spesa iscritta sul proprio bilancio, tenendo conto della concreta spendibilità e delle scadenze degli obblighi contrattuali sia per le somme iscritte in conto competenza sia per quelle in conto residui.

Particolare attenzione deve essere posta agli stanziamenti relativi a spese per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le Amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

2.4 - Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede "proposte assestamento 2016" che verranno rese disponibili dal **20 maggio 2016** attraverso il flusso informatico dal sistema NSBF al SICOGE.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio **entro il 27 maggio 2016** le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

- le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del **19 maggio 2016** o non esposte nelle schede stesse;
- le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2015.

Le Amministrazioni, sempre entro la data del **27 maggio 2016** dovranno inviare agli Uffici centrali del bilancio i file excel relativi alle eventuali proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi (cfr. precedente § 2.3).

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF **entro il 7 giugno 2016** le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Ispektorato generale del bilancio e, contestualmente, all'Ufficio I del medesimo Ispektorato. All'ufficio competente dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni. Inoltre gli Uffici centrali del bilancio provvederanno a trasmettere all'indirizzo rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it, sempre entro la data del **7 giugno**, i file excel relativi alle eventuali proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo che interessano C.d.R. diversi.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede "proposte

assestamento 2016" saranno rese disponibili, tramite il sistema NSBF, ai competenti Uffici centrali del bilancio che provvederanno ad inserire, nello stesso sistema, le proposte delle Amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica, indirizzata agli uffici dell'Ispettorato generale del bilancio che hanno competenza sul rispettivo bilancio dei coesistenti ministeri, le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

2.5 - Relativamente **alla revisione del Budget** dell'anno 2016, i Centri di costo, avvalendosi del sistema di Contabilità economica, procedono al riesame delle previsioni economiche iniziali (Budget a Legge di Bilancio 2016) tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- delle modifiche del quadro normativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate, anche in considerazione dei provvedimenti di contenimento della spesa di cui al successivo punto 2.6.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità che le Amministrazioni garantiscano sempre la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti. Sarà necessario, pertanto, rivedere le previsioni di costi di natura discrezionale in coerenza con le disponibilità finanziarie. A tal fine è prevista, nel sistema di contabilità economica, la procedura di riconciliazione dei costi rivisti con gli stanziamenti del bilancio assestato che è stata implementata dal 2015 con nuove funzionalità finalizzate ad accrescere la qualità dei dati inseriti.

Come noto, la Contabilità economica consente l'imputazione dei costi secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo.

Con riferimento alla destinazione, i centri di costo delle Amministrazioni centrali rilevano le informazioni economiche secondo la classificazione per Missioni e Programmi consentendo il monitoraggio delle relative attività. Riguardo alla responsabilità, sono confermate le strutture organizzative della fase di budget a LB 2016-2018, presenti sul sistema informativo, salvo modifiche intervenute in corso d'anno, che dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Ispettorato.

Relativamente alla natura dei costi, l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituita dal Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata al Titolo III del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, la cui ultima versione è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Nella Nota tecnica allegata sono riportate indicazioni di dettaglio relative al processo economico-contabile ed alle modalità di inserimento dei dati nel portale *web* di contabilità economica.

Le Amministrazioni che si avvalgono del sistema informativo SICOGE potranno utilizzare la reportistica presente nella cartella "contabilità analitica – esito simulazione"

relativa ai dati gestionali utili per la revisione del budget.

Le Amministrazioni centrali dovranno operare secondo il seguente **calendario degli adempimenti**.

Dal **20 maggio 2016 al 10 giugno 2016** procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati economici del budget rivisto; **dal 6 al 17 giugno 2016** i referenti dei Centri di responsabilità delle Amministrazioni potranno procedere alla riconciliazione dei costi con le previsioni assestate del bilancio finanziario.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni in concomitanza con le attività svolte dalle stesse e, comunque, non oltre il **21 giugno 2016** per consentire l'analisi dei dati rilevati e l'elaborazione del documento di revisione del budget.

2.6 Disposizioni di contenimento della spesa per l'assestamento 2016

Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di assestamento, si rammenta che talune disposizioni di proroga hanno esteso anche all'anno 2016 alcuni vincoli alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui occorre tenere conto. Per quanto riguarda la descrizione delle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per l'anno 2016, con riferimento a quelle adottate con disposizioni entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2015 e relative, tra l'altro, alle Amministrazioni statali, si fa rinvio all'elencazione fornita nell'apposita appendice alla presente circolare.

Per completezza di informazione ed al fine di consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si rappresenta che l'elenco completo delle suddette disposizioni di contenimento della spesa, riferite anche agli enti ed organismi pubblici, è contenuto nell'allegato n.1 alla circolare della RGS-IGF del 23 marzo 2016, n.12.

In generale, al fine di procedere alle previsioni finanziarie assestate, le Amministrazioni possono utilmente avvalersi dei dati raccolti attraverso il sistema di contabilità economica analitica. L'utilizzo delle serie storiche dei dati economici, infatti, appare particolarmente utile per le spese riguardanti gli acquisti di beni e di servizi, che, nel sistema di contabilità economica, costituiscono l'aggregato dei costi di gestione, sui quali, tra l'altro, si concentra l'attenzione di molte iniziative di revisione e razionalizzazione della spesa.

A tale proposito, l'Ispettorato generale del bilancio renderà disponibili, ai referenti delle Amministrazioni centrali, sul portale di contabilità economica nella sezione "Documenti per l'Amministrazione", una serie di tabelle a supporto delle previsioni economico-finanziarie relative agli acquisti di beni e servizi che riportano l'andamento dei costi negli ultimi anni.

Si coglie l'occasione per rammentare che i commi da 512 a 520 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) contengono una molteplicità di disposizioni tendenti ad incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, al fine di conseguire specifici obiettivi di risparmio nonché l'ottimizzazione e la razionalizzazione del settore, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall'ISTAT debbano approvvigionarsi

tramite la Consip o i soggetti aggregatori.


E' disposto che solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, si possa procedere ad acquisti autonomi. E', altresì, prevista l'elaborazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) di un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il comma 515 individua l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, in relazione alle norme sull'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche in misura pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015; tale risparmio prevede alcune limitate deroghe, escludendo, tra l'altro, dall'applicazione delle disposizioni in questione l'Amministrazione della Giustizia con esclusivo riferimento alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale.

A tal proposito occorre precisare il risparmio di spesa annuale nella misura indicata dal citato comma 515 è da conseguire come media nel triennio 2016-2018: in altre parole il risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l'obiettivo complessivo in media annuale, da valutare in sede di consuntivo per l'anno finanziario 2018.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Appendice



Norme di contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni centrali dello Stato adottate con disposizioni entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2015

Contenimento spese per consumi intermedi

Sistema degli acquisti e dei beni

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e, da ultimo, dalla	“[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

<p>legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	
<p>Articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 497, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.”</p>
<p>Articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo</p>

	<p>periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”</p>
<p>Articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.</p>
<p>Articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza</p>

	di caratteristiche essenziali.”
<u>Beni e servizi informatici</u>	
<p>Articolo 1, commi 512, 513, 514, 515 e 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>“512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014.</p> <p>513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.</p> <p>514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.</p> <p>515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime</p>

	<p>amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.</p> <p>516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.”</p>
<u>Immobili</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 10, comma 7, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>
<p>Articolo 3, commi 4, 4-bis, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, così sostituito dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed, ulteriormente, novellato dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 208 del 2015.</p>	<p>4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;</p> <p>b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti</p>

	<p>dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate. <i>(comma introdotto dall'art. 1, comma 500, legge n. 208 del 2015)</i></p> <p>5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.</p> <p>6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.</p>
<u>Autovetture</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successivamente, dall'articolo 1, comma 636, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.</p>

--	--

Spese per collaborazioni e consulenze

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia</p>
<p>Articolo 1, comma 675 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
<p>Articolo 1, comma 676 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</p>	<p>La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.</p>

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, dall'art. 10, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.</p>

Altre Tipologie di spesa

Agenzie fiscali

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come, modificato dall'art. 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successivamente novellato dall'art. 1, comma 8-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.</p> <p><i>NB = per l'applicazione di tale</i></p>	<p>Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.</p>

ultima disposizione vedere l'art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014.

RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

<u>Turn-over 2016-2018</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).	227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
<u>Proroga termini assunzioni 2008-2013 (cessazioni 2007-2012)</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.	<p>1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016.</p> <p>2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con</p>

	modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.
Proroga termini assunzioni 2014-2015 (cessazioni 2013-2014)	
Articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21	Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.
Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
Articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	l'art. 7, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione a favore del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125	Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015	Contiene i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

	dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
<u>Lavoro flessibile</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 2 e Capo III del D.Lgs. n. 81/2015, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), pubblicato nella G. U. 24 giugno 2015, n. 144	Il decreto legislativo n. 81/2015, ha previsto, al comma 1 dell'articolo 2, che a far data dal 1° gennaio 2016, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e che, comunque, come dispone l'articolo 2, comma 4, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione. In merito ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si segnalano le disposizioni introdotte dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, che ha sostanzialmente abrogato il decreto legislativo n. 368/2001.
<u>Dotazioni organiche</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 1, comma 219 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)	219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.
Articolo 1, comma 220, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).	220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

	delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
<u>Ferie, riposi e permessi</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Decreto legislativo n. 80/2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)	In materia di congedi, il decreto legislativo n. 80/2015, modificando il decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto un'estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali prevedendo la possibilità di fruire del congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni), elevando, conseguentemente, ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.
<u>Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 e dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 124/2015	È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.
<u>Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)	236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto

	conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
--	--

REVISIONE DEL BUDGET ECONOMICO 2016

NOTA TECNICA

1. Revisione del Budget economico 2016 – principali novità e modalità operative

1.1 Indicazioni generali

La **revisione del budget** consiste nell'aggiornamento, da parte dei centri di costo, delle iniziali previsioni economiche inserite in sede di budget a LB 2016 (anni persona, costi e investimenti), in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili, per realizzare i compiti ad essi assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento. Questa operazione si fonda sulla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio e sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni economiche annuali iniziali, tra i quali le modifiche eventualmente intervenute nel quadro normativo ed organizzativo, nonché nelle risorse finanziarie assegnate.

I costi del budget economico, come noto, sono calcolati applicando il principio contabile della competenza economica¹ e corrispondono al valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di impiegare da parte dei centri di costo delle amministrazioni centrali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'anno di riferimento, con copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato².

La revisione del Budget 2016, deve essere effettuata tenendo debitamente conto di quanto illustrato nella circolare di assestamento.

Si raccomanda, inoltre, di aggiornare le previsioni economiche in coerenza con gli stanziamenti indicati nelle proposte di assestamento, tenendo presente che **"coerenza"** non significa identità di valori, tenuto conto dei differenti principi applicati ai due sistemi e, in particolare, della distinzione da operare fra **costi di natura discrezionale** e **costi incompressibili**:

1. **le previsioni dei costi ritenuti incompressibili** dovranno, infatti, essere confermate, in quanto legate ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili, a prescindere dalla disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie a copertura dei costi;
2. **le previsioni di costi di natura discrezionale** del budget rivisto 2016, invece, dovranno essere riviste in coerenza con le disponibilità finanziarie aggiornate, rappresentate dalle **proposte di assestamento** formulate dalle Amministrazioni e validate dagli Uffici Centrali del Bilancio; anche in questo caso coerenza non significa necessariamente identità, in quanto gli stanziamenti in c/residui, in parte, fanno riferimento a costi sostenuti in esercizi precedenti così come una parte degli stanziamenti in c/competenza potrebbe corrispondere a costi che si

¹ Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

² Tenuto conto dello stretto legame fra le rilevazioni economiche e i documenti finanziari del bilancio dello Stato (cfr. artt. 21 e 36 della l. n. 196/09), le risorse umane o strumentali da considerare al fine della stima dei costi, quindi, sono solo quelle coperte finanziariamente dal bilancio dello Stato, a prescindere dalla eventuale differenza temporale che può intervenire fra il momento in cui sorge il costo e quello in cui si manifesta la spesa. Eventuali risorse umane o strumentali che, pur impiegate dalle amministrazioni, siano finanziate totalmente da risorse esterne al bilancio dello Stato sono quindi escluse dalle rilevazioni economiche.

manifesteranno in esercizi futuri. Gli stanziamenti delle proposte di assestamento, in ogni caso, saranno disponibili, a partire indicativamente dalla prima decade di giugno, sul portale di Contabilità economica, attraverso apposite interrogazioni per gli utenti con profilo "referente del Centro di responsabilità amministrativa".

2.1 Modalità operative

I centri di costo di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici, che sono acquisiti mediante il portale *web* di contabilità economica accessibile dalla home page del sito della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo internet www.rqs.mef.gov.it, - "Contabilità economica"³.

Le strutture organizzative di riferimento, sulle quali si procederà all'aggiornamento delle previsioni di costo per la fase in esame, in coerenza con il provvedimento di assestamento del bilancio finanziario 2016, sono le medesime utilizzate per la formulazione del budget a LB 2016-2018. Per ogni eventuale variazione intervenuta nei centri di costo, nel corso dei primi mesi dell'anno in esame, sarà necessario contattare tempestivamente l'Ispettorato Generale del Bilancio ufficio IV per concordare le necessarie modifiche.

Il sistema informativo, in sede di apertura del portale per la fase in esame presenterà i valori di costo **preimpostati** già inseriti in sede di budget a LB 2016, che gli utenti potranno confermare o modificare.

A supporto della formulazione del budget rivisto 2016 è possibile avvalersi della reportistica disponibile nelle funzionalità della contabilità economico-patrimoniale - cartella denominata "contabilità analitica – esito simulazione" presente sul SICOGE che le amministrazioni centrali dello Stato utilizzano in applicazione dell'art. 6, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/2012. Tali tabelle, che riportano i costi per centro di costo derivanti dalle registrazioni effettuate nella prima parte dell'esercizio 2016, consentono il costante monitoraggio e la verifica dei dati inseriti dalle amministrazioni stesse. A tal proposito si rammenta che per migliorare la qualità dei dati riportati nelle suddette tabelle, è opportuno che si proceda a una costante e periodica verifica delle operazioni effettuate in corso d'anno sul SICOGE e delle relative risultanze; ciò anche al fine di garantire una consuntivazione più puntuale (cfr. circolare n.7/2013).

3.1 Riconciliazione del Budget rivisto 2016 con il Bilancio finanziario assestato

Tenuto conto dei differenti principi contabili applicati al sistema di contabilità finanziaria e a quello di contabilità economico analitica e della differente articolazione e struttura dei dati, è necessario che le Amministrazioni forniscano, oltre al valore delle previsioni economiche (Anni persona, costi e investimenti), alcune informazioni aggiuntive per effettuare la **riconciliazione** dei costi per il personale, i beni e i servizi e degli investimenti in beni durevoli previsti in Contabilità economica con i relativi stanziamenti del provvedimento di assestamento finanziario per l'anno 2016⁴.

La riconciliazione dei costi previsti nell'anno avviene sia con gli stanziamenti in c/competenza sia con gli stanziamenti in c/residui; la differenza nei due casi è la seguente:

³ In alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale, per le Amministrazioni aventi autonomi sistemi contabili e di controllo, è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati, relativi sia ai costi del personale che agli altri costi di funzionamento, mediante un file XML generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione. Le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione contatteranno l'Ispettorato Generale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per stabilire le modalità di trasmissione del suddetto file.

⁴ La riconciliazione va effettuata solo con gli stanziamenti dei capitoli appartenente alle categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti). Gli altri stanziamenti sono caricati automaticamente sul sistema di contabilità economica a seconda della categoria economica dei capitoli di spesa ed esposti nelle tabelle del Budget rivisto dello Stato, elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato, come costi dislocati (trasferimenti) oppure come oneri finanziari, fondi da assegnare, o, ancora, come rimborsi e poste rettificative di bilancio.

- gli stanziamenti in c/competenza devono essere interamente giustificati rispetto ai costi previsti nello stesso esercizio;
- gli stanziamenti in c/residui possono essere riconciliati anche parzialmente, in quanto possono fare riferimento sia a costi sostenuti in esercizi precedenti sia a costi da sostenere nell'anno; tra le informazioni da inserire per la riconciliazione deve essere indicata la sola quota di stanziamenti in c/residui eventualmente corrispondente ai costi che si prevede di sostenere nell'anno.

E' compito dei Centri di responsabilità amministrativa fornire tali informazioni per **singolo programma**, tenuto conto del ruolo di coordinatori nel processo di programmazione economico-finanziaria e di gestori delle risorse finanziarie che la normativa vigente attribuisce loro (cfr. art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 21 e 36 della legge 196/2009).

Anche per la presente fase, sono state rese disponibili nuove funzionalità che permettono di accrescere la qualità dei dati di riconciliazione inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa e di supportare le attività di verifica dei disallineamenti strutturali, che si verificano quando, all'interno della stessa Amministrazione, la struttura responsabile della spesa è diversa da quella che prevede l'utilizzo delle risorse umane o strumentali ed il relativo costo.

Di seguito si riepilogano le suddette funzionalità a disposizione degli utenti con profilo «Referente del Centro di responsabilità amministrativa»:

- funzioni per consentire di indicare la quota parte dei costi previsti riferita a personale comandato proveniente da amministrazioni diverse dai ministeri, per il quale è previsto un rimborso all'amministrazione di appartenenza;
- funzioni per consentire di indicare quali sono gli altri CdR della stessa amministrazione i cui costi sono coperti con una parte dei propri stanziamenti c/competenza.

E', inoltre, prevista una funzione per supportare le attività di verifica da parte degli utenti con profilo «Ufficio centrale del Bilancio» dei disallineamenti strutturali che si presentano all'interno della stessa amministrazione (costi previsti nell'ambito di un CdR coperti con stanziamenti in c/competenza di altri CdR e viceversa).

Si rimanda all'area riservata del portale di contabilità economica, sezione "Istruzioni per l'utente", per la consultazione di una presentazione contenente esempi delle maschere utente e delle interrogazioni.

Al termine degli inserimenti delle informazioni di riconciliazione da parte di tutte le amministrazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elaborerà i prospetti di riconciliazione, che evidenziano le poste rettificative e integrative per ricondurre i dati economici del budget rivisto 2016 al totale degli stanziamenti in c/competenza del Disegno di Legge di assestamento del Bilancio 2016.

4.1 Calendario degli adempimenti

PROFILO UTENTE	FUNZIONI SVOLTE	Data inizio attività	Data fine attività
APERTURA DEL SISTEMA		20/05/2016	
Uff. del personale – inseritore	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione dei costi medi annui delle competenze fisse 2016 (preimpostati con i valori presenti della fase di LB 2016) per Contratto/qualifica ed eventuale inserimento di tali competenze per le qualifiche per le quali non sono presenti dati. • Modifica o conferma dei costi medi unitari competenze accessorie 2016 per contratto/qualifica e per CdR, preimpostati nel sistema con i dati inseriti nella precedente fase di budget a LB 2016. 	20/05/2016	06/06/2016
Uff. del personale – validatore	Validazione costi medi delle competenze accessorie per contratto/qualifica e per CdR.	20/05/2016	06/06/2016
Centro di costo – inseritore	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica o conferma degli anni persona che si prevede di utilizzare nell'anno 2016 per programma e per contratto/qualifica, preimpostati nel sistema con i dati inseriti nella precedente fase di budget a LB 2016. • Modifica o conferma costi previsti nel 2016 (diversi dalle retribuzioni e dagli ammortamenti) per programma e per natura, preimpostati nel sistema con i dati inseriti nella precedente fase di budget a LB 2016. • Modifica o conferma degli investimenti previsti nell'anno 2016 (=Valori patrimoniali acquisiti) per natura, preimpostati nel sistema con i dati inseriti nella precedente fase di budget a LB 2016. • Ripartizione ammortamenti per programma. • Inserimento Nota illustrativa • Fine attività Centro di costo 	20/05/2016	10/06/2016 (previa validazione costi medi uffici del personale)
Centro di costo – validatore	Validazione dati inseriti dal centro di costo.	20/05/2016 (previa Fine attività del CdC)	10/06/2016
Referente Centro di responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Inserimento informazioni per la riconciliazione dei costi previsti dai centri di costo nel 2016 con gli stanziamenti, in c/competenza e in c/residui, per programma e per capitolo del Disegno di legge di bilancio assestato. • Inserimento Nota illustrativa. 	13/06/2016 (previa validazione CdC sottostanti)	17/06/2016
Ufficio Centrale del Bilancio	Verifica e approvazione dei dati inseriti dai CdC e dai CdR dell'Amministrazione e verifica, tramite le nuove funzionalità, della riconciliazione incrociata tra i CDR.	17/06/2016	21/06/2016
CHIUSURA DEL SISTEMA			21/06/2016

La tempestività delle rilevazioni dei dati economici e il rispetto dei tempi del calendario, da parte di tutti i centri di costo e degli attori coinvolti nella rilevazione, rappresentano

componenti fondamentali di successo e di efficacia operativa e consentono l'elaborazione nei termini del documento da trasmettere al Parlamento e da pubblicare sul portale della RGS.

Assistenza

Le richieste di chiarimento necessarie per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

conteco.rgs@tesoro.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare.

Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call desk al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

